

REGIONE PIEMONTE BU33 17/08/2023

Comune di Landiona (Novara)

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. PER L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE E TRASFORMAZIONE AREE EDIFICABILI IN AREE AGRICOLE. ADOZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE N. 04.

Documento allegato

COMUNE di LANDIONA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore VENTI e minuti ZERO nella sala delle adunanze consiliari e tramite videoconferenza, convocato dal sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il consiglio comunale, nelle persone dei signori:

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PUOTI Dott. Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MANICA Morris nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di LANDIONA è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 31-2629 in data 19 APRILE 2006 pubblicato sul BUR della Regione Piemonte n.17 del 27/04/2006;

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione n. 04 del 07/04/2020 con la quale è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale in coerenza con le modifiche introdotte dal PRGC 2006 e le varianti parziali 2008 e 2009, ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 24.07.2008 di approvazione di una prima variante parziale al PRGC;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2009 di approvazione della variante parziale n.02 al PRGC con la quale lo strumento urbanistico vigente nella "riperimetrazione della zona edificabile all' interno della stessa particella mantenendo immutata la superficie edificabile";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2017 per l'approvazione della perimetrazione di centro abitato ai sensi dell'art. 12, comma 2, n. 5bis), della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 30 Aprile 2021 di approvazione della terza variante parziale al PRGC;

RAVVISATA la necessità di apportare al P.R.G.C. una ulteriore variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77, così come modificata dalle LL.RR. n.3 del 25.3.2013 e n.17 del 12.8.2013, per adeguare il vigente strumento urbanistico nel pubblico interesse collettivo in relazione alle mutate esigenze;

RITENUTO di procedere ad una riorganizzazione puntuale del sistema di declassamento di area edificabile in agricole ed aree per servizi pubblici oltre alla variazione dell' art.26 aree B2 a destinazione produttiva;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico progettuali e descrittivi, costituenti la variante parziale in esame, redatti dal tecnico incaricato Architetto pianificatore Elisabetta Morandi dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli, con studio n Novara Piazzale Lombardia, 9, depositato in data 21 ottobre 2022; dall' architetto Roberto Gazzola, con studio a Galliate in Via

Fossati n. 6, l'Elaborato VAS in data 12 ottobre 2022, formalmente richiamati ancorchè non allegati alla presente;

1. Relazione Tecnico Illustrativa denominata variante n.04 con Verifica C.I.R.T. e parametri comma 5 art. 17 L.R. 25/03/2013 n. 3;
2. Relazione tecnica preliminare VAS fase di verifica;

DATO ATTO CHE, la variante proposta non comporta:

- modifiche all'impianto strutturale del PRG vigente;
- modifiche in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- riduzione o ad aumenti della quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
- incrementi alle superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 3% delle aree totali vigenti e previste;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;
- non modifica la capacità insediativa residenziale del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera c) ,d) ,e), f);

RILEVATO CHE:

- la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale" ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- le varianti al PRG, assunte ai sensi del comma 5, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS a norma dell'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 29/02/2016, n. 25-2977 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- le predette linee guida prescrivono all'autorità procedente di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità, attraverso l'organo tecnico comunale, di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

VISTA la determina Comunale n. 82 del 12/08/2022, con la quale è stato avviato il procedimento della fase di specificazione della procedura di valutazione ambientale strategica e che a tal uopo è stato predisposto dall'architetto Roberto Gazzola, con studio a Galliate in Via Fossati n. 6, l'Elaborato VAS - Valutazione Ambientale Strategica – Documento Tecnico Preliminare;

VISTO il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica predisposti dall'architetto Roberto Gazzola, con studio a Galliate in Via Fossati n. 6 pianificatore territoriali che recepiscono i contributi pervenuti;

RITENUTO, INOLTRE, vista la procedura eseguita, di aver ottemperato anche ai dispositivi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

VISTA la Dichiarazione ai sensi del comma 5, lettera G) dell'Art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i. predisposta dal geologo Dott. Elio Vanoni con studio in Caresanablot(VC) ;

VISTO il Decreto della Provincia di Novara n.13 del 07 Febbraio 2023 pervenuto a questo Ente il 08 Febbraio 2023 prot. 300 e allegata relazione Tecnica rilasciata dall' Ufficio Pianificazione territoriale urbanistica;

VISTO i pareri di competenza ricevuti in data 23/12/2022 da A.S.L. azienda sanitaria locale Novara, ARPA in data 23/12/2022 prot.2531;

PRESO ATTO del Provvedimento finale redatto dell'Organo Tecnico Comunale ricevuto in data 28 Marzo 2023 prot. 665;

DATO ATTO che in data 03/10/2017 con DCR n. 233-35836 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 42, supplemento 1 del 19/10/2017 e che ai sensi dell'art. 143, comma 9, del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e, come specificato nell'art. 2, comma 4 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, a far data dall'approvazione del piano medesimo le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici e che, per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 della L.R 56/77 e s.m.i., tali disposizioni sono contenute all'interno del piano paesaggistico regionale, in particolare nelle norme di attuazione agli articoli 3 comma 9, 13 commi 11, 12 e 13, 14 comma 11, 15 commi 9 e 10, 16 commi 11, 12 e 13, 18 commi 7 e 8, 23 commi 8 e 9, 26 comma 4, 33 commi 5, 6, 13 e 19, 39 comma 9 e 46, commi 6, 7, 8 e 9, nonché nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte", all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene;

DATO ATTO che la deliberazione di Consiglio Comunale unitamente agli elaborati della variante verrà pubblicata in libera visione per le osservazioni sul sito informatico del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi della Lr 56/77 e dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;

RICHIAMATA la L.R. 56/77 e s.m.i.; richiamata la L.R. 52/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la direttiva 42/2001/CE; richiamato il D.Lgs 152/2006;

RICHIAMATA la D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016; richiamato il D.Lgs n. 267/2000;

CON votazione favorevole di n. 9 Consiglieri presenti compreso il Sindaco;

DELIBERA

Di **ADOTTARE** ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., in via definitiva la Variante Parziale n. 04 al PRGC, predisposta dall' architetto pianificatore Elisabetta Morandi, con studio a Novara Piazzale Lombardia, 9 depositata, in data 21 ottobre 2022 costituita da:
Relazione Tecnico Illustrativa denominata variante n.04 con Verifica C.I.R.T. e parametri comma 5 art. 17 L.R. 25/03/2013 n. 3;
Relazione tecnica preliminare VAS fase di verifica;

Di **ADOTTARE** il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica predisposti dall'architetto Roberto Gazzola, con studio a Galliate in Via Fossati n. 6 pianificatore territoriali che recepiscono i contributi pervenuti in materia ambientale a seguito di avvio procedimento di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;

Di **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, la Variante non comporta:

- modifiche all'impianto strutturale del PRG vigente;

- modifiche in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- riduzione o ad aumenti della quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
- incrementi alle superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 3% delle aree totali vigenti e previste;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;
- non modifica la capacità insediativa residenziale del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera c) ,d) ,e), f);

e che pertanto la presente Variante è da considerarsi qualificabile come “Variante Parziale”;

Di **DISPORRE** che la presente deliberazione, sia ai fini urbanistici che della procedura non soggetta a VAS, venga pubblicata sul sito informatico del Comune di Landiona ed all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di quindici giorni consecutivi e che nei successivi quindici chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse riferite agli ambiti ed alle previsioni della variante;

Di **COMUNICARE** l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti ai soggetti competenti in materia ambientale;

Di **DARE ATTO** che, vista la procedura eseguita di assoggettabilità della variante alla VAS, il Comune ha ottemperato anche al dispositivo dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

Di **DARE ATTO** che le previsioni di pianificazione di tale variante non interferiscono con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante presenti sul territorio comunale;

Di **DARE ATTO** che la variante adottata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni, nello specifico alle norme cogenti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 3/10/2017, n. 233-35836;

Di **INVIARE** la presente deliberazione ed i relativi allegati alla Provincia di Novara e alla Regione;